



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Fiscalità d'Impresa

Roma, 04/10/2021

Prot. 0007178

Com. n. 95

Oggetto: Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall'anno d'imposta 2021, anche ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 settembre 2021.

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 settembre 2021, sono state definite le modalità tecniche di utilizzo, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall'anno d'imposta 2021. Il provvedimento è stato emanato recependo le novità introdotte dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021 e confermando la medesima disciplina prevista dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019, così come integrato dal provvedimento n. 1432437 del 23 dicembre 2019, con riferimento alle modalità di accesso ai dati aggregati, alla consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente, all'opposizione dell'assistito a rendere disponibili gli stessi dati all'Agenzia delle entrate, alla registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi e alla conservazione dei dati per le finalità di controllo.

Al riguardo, come noto, l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014 individua i soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle prestazioni sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il comma 4 del medesimo articolo 3 prevede che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto. Il successivo comma 5 prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, siano stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati.

Con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stata ampliata la platea dei soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria. In attuazione di tali disposizioni sono stati emanati appositi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate che hanno disciplinato le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie messe a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria: in particolare, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 115304 del 6 maggio 2019 sono state stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a partire dall'anno d'imposta 2019.



Successivamente, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 è stata prevista la trasmissione telematica da parte degli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché da parte degli esercenti la professione di biologo iscritti all'albo istituito, dei dati delle prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019.

Da ultimo, con il citato decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021 è stata prevista la trasmissione telematica da parte degli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento istituiti con il decreto del Ministro della Salute del 9 agosto 2019, dei dati delle prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2021.

Ora, con il provvedimento in esame, l'Amministrazione finanziaria sono stabile le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dall'anno d'imposta 2021.

Il Provvedimento precisa che le tipologie di spesa oggetto di comunicazione sono:

- ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- farmaci: spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici;
- dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- servizi sanitari erogati dalle farmacie e parafarmacie;
- farmaci per uso veterinario;
- prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
- prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016;
- prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 marzo 2019;
- prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019;
- prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021;
- spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
- altre spese sanitarie.
- Sono confermate anche le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie previste dal provvedimento n. 329676 del 16 ottobre 2020.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Il Responsabile
Dott. Vincenzo De Luca